

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Settembre 2016**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: SANZIONI CIVILI PER LAVORO NERO**

Con la circolare n.129/16, l'Inps ricorda che l'art.22, D.Lgs. n.151/15, ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10. Pertanto, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati *c.d. irregolari* si applicano le sanzioni civili previste dalla lett.b), co.8, art.116, L. n.388/00, che dispone che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tur maggiorato di 5,5 punti (la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti);
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30% (la sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti).

### **Effetti**

La nuova modalità di calcolo riguarda gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data, nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applica l'aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10.

### **Rimborsi**

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n.183/10, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un'istanza di rimborso, precisando gli importi

indebitamente versati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".

L'Inps, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, ricalcola le sanzioni dovute e quantifica gli importi da rimborsare.

Il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***